

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
L.A.G.O. laboratori arti giochi e oltre APS
ENTE DEL TERZO SETTORE
STATUTO

TITOLO I – Costituzione, sede scopo e durata

Art. 1 – Costituzione

Addì 20 settembre 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata "Associazione L.A.G.O. laboratori arti giochi e oltre APS", in seguito per brevità denominato "Lago aps", originariamente stipulato in Maniago (Pn) in data 01 ottobre 2005 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Maniago (Pn) in data 28 ottobre 2005. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e del D.Lgs 117/2017.

Art. 2 – Sede e ambito territoriale

L'Associazione ha sede legale in Vajont. L'Associazione potrà istituire uffici, sedi secondarie e altre sezioni staccate nell'ambito del territorio nazionale. La sede principale potrà essere cambiata con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

L'ambito territoriale in cui opera l'associazione è determinata dal territorio nazionale ed al suo esterno.

L'associazione potrà altresì partecipare o aderire a qualsiasi altro ente, comitato o associazione, con l'unico scopo di perseguire i propri fini istituzionali.

Art. 3 – Scopo

L'associazione è un centro di vita associativa, culturale e di promozione sociale. Essa, ispirandosi a principi solidaristici, persegue, senza scopo di lucro alcuno, attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi di attività di interesse generale, che attua operando nel settore della promozione ambientalistica, turistica, paesaggistica, storico/culturale, artistica e di educativa del territorio, attraverso l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione esercita in via principale più attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, in particolare quelle elencate alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Finalità e ambito

L'Associazione non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere le attività di interesse generale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di questi.

Le finalità che l'Associazione prosegue sono:

- a) Promuovere la rivalutazione della storia, cultura e tradizioni del territorio regionale e nazionale e non solo, attraverso ricerche storiche, eventi e manifestazioni, che valorizzino gli antichi mestieri e la cucina locale;
- b) Realizzare ricerche storiche, anche in archivi pubblici e privati come ad esempio di musei e/o biblioteche ecc., delle testimonianze storiche della vita, tradizioni e costumi;
- c) Promuovere e realizzare ricerche storiche, anche archeologiche di reperti etc. che testimonino la storia del territorio locale;
- d) Realizzare mostre e convegni relativi alla storia, alle tradizioni, ai mestieri e alla cultura locale e interculturale;
- e) Realizzare opuscoli e/o volumi tematici, sia in formato cartaceo che digitale, sulla storia, tradizioni e cultura locale;
- f) Collaborare con biblioteca, enti e privati, istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la gestione di iniziative culturali e progetti educativi;
- g) Gestione di ludoteche, spazi creativi ed educativi, doposcuola e aiuto compiti, centri estivi e campus;
- h) Realizzazione a vari livelli di corsi di formazione, di laboratori tematici (sportivi, artistici, ludici, recupero delle tradizioni e dei mestieri di un tempo e del presente, di scoperta delle nuove tecnologie ecc.) rivolte alla popolazione in genere senza limiti di età (professionisti, artisti, insegnanti, enti, privati ecc) ;
- i) Realizzazione di attività di animazione, ambientale, artistica, sportiva e culturale: percorsi tematici nella natura ed approfondimenti ed eventi a carattere naturalistico, e sportivo, concorsi culturali, musicali.
- j) Promuovere, sviluppare e gestire attività di sensibilizzazione ambientale in particolare al riuso, al recupero e al riciclo con progetti come ad esempio la "stoviglioteca" (servizio di prestito di stoviglie), la "materioteca" (stoccaggio e riuso di materiali di scarto/recupero), More Clay Less Plastic, laboratori di recupero e riparazione, ecc
- k) Realizzazione e gestione di attività ed eventi culturali atti a favorire tematiche quali il teatro, la musica, l'arte, lo sport, le tradizioni, l'artigianato ed i mestieri;
- l) Realizzazione di forme e opere artistiche quali sculture, installazioni, dipinti, opere di design ecc.;
- m) Gestione di attrezzature e strutture, anche in collaborazione con Enti Pubblici, nonché fornitura e supporto tecnico per eventi e manifestazioni;
- n) Progettazione e gestione di attrezzature, spazi e strutture di Enti Pubblici e/o privati, atti alla formazione, al coworking (con aule, laboratori, uffici, aule conferenze, spazi espositivi, teatri, palestre ecc.) destinate ad un pubblico di soci, enti, istituzioni, professionisti e privati in genere;
- o) Progettazione e realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione atte a favorire la divulgazione degli eventi e delle iniziative organizzate anche in collaborazione di terzi o da terzi;
- p) Dare supporto nella ricerca di convenzioni e bandi, per soci, enti e privati;
- q) Progettazione e realizzazione di eventi, manifestazioni, percorsi ecc. per terzi;
- r) Organizzazione e gestione di visite culturali in loco ed in altri territori al fine di conoscerne le peculiarità storiche artistiche e culturali anche tramite accompagnatori turistici o facilitatori turistici, sia con mezzi dell'associazione o mezzi terzi;
- s) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente e culturalmente la località, proponendo alle Amministrazioni e/o privati, tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico- artistico, artistico-artigianale, culturale, monumentale ed ambientale;
- t) Promuovere e organizzare iniziative di recupero ambientale, restauro e gestione del territorio, ecc. che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità di vita dei residenti;
- u) Promuovere, sviluppo e gestione di attività nel settore sociale e/o del volontariato a favore dei soci e/o della popolazione (proposte turistiche specifiche per tutte le età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori e degli adulti, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per piccoli gruppi, gruppi scolastici e aziende, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero);
- v) Favorire la conoscenza di tematiche legate ad disagio (in senso lato: dipendenze, isolamento, ecc) attraverso progetti ad hoc mirati in favore di minori, giovani e adulti in collaborazione con enti e privati;
- w) Promuovere, sviluppare e gestire attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione con situazioni di disagio culturale, sociale o di salute;

- x) Promozione di tematiche europee e partecipazione a scambi Internazionali sia in invio che in accoglienza nell'ambito dei programmi comunitari (Gioventù per l'Europa ecc.);
- y) Realizzazione di misure su tematiche di animazione, ambiente, musica, sociali, arte, teatro ecc. rivolte ai giovani con particolare attenzione ai residenti del FVG;
- z) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

E' esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

TITOLO II – Gli associati

Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati

Lago - aps accoglie come propri soci tutti coloro che intendono partecipare alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette persone fisiche o tre APS, numero minimo stabilito dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs 117/2017 . Può diventare socio chiunque, persona fisica, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti e comunque il loro numero non può superare il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, comma 3. dell'art. 35 CTS, purché si riconosca nel presente statuto e ne condivida gli scopi e gli ideali, senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età, appartenenza etnica, presentando richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici, fiscali e telematici, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

Agli aspiranti soci sono richiesti la conoscenza, l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni prese ai termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza. Analogamente agli aspiranti soci è richiesta la presa visione e accettazione di regolamenti operativi deliberati dall'assemblea.

Tutti gli associati sono elettori attivi e passivi e hanno diritto a fruire e partecipare alle iniziative e a tutte le attività dell'Associazione se in regola col pagamento delle quote sociali, hanno altresì diritto a votare in assemblea, eleggere ed essere eletti nell'organismo dirigente, discutere ed approvare i rendiconti. I soci minori sono rappresentati dai genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale ai sensi dell'Art. 320 del codice civile.

Hanno diritto a ricevere la tessera di socio, a partecipare in ogni modo alla vita associativa, a frequentare i locali dell'associazione e a ricevere le newsletter e le comunicazioni periodiche che l'Associazione dovesse pubblicare.

L'ammissione di nuovi soci viene decisa dal consiglio direttivo a seguito di specifica richiesta dell'interessato. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci d'Assemblea in occasione della successiva Assemblea.

Lo stato d'associato si acquista con l'iscrizione nel libro degli associati. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il socio che non adempie al versamento della quota entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma spontanea, volontaria, libera e gratuita dei propri soci che mettono a disposizione una parte del proprio tempo libero per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate o dimostrabili sostenute dai soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.

Art. 7 – Categorie di associati e membri onorari

Nel pieno rispetto del principio di uniformità del rapporto associativo, vengono istituite le seguenti categorie di associati:

- a) soci ordinari: sono coloro che versano regolarmente la quota associativa annuale fissata dal consiglio direttivo;
- b) soci sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota associativa annuale, erogano contributi volontari straordinari;
- c) membri onorari: sono coloro, non iscritti all'associazione, che vengono come tali nominati dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, quale riconoscimento per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione o recesso. Cause di esclusione dallo stato di associato sono:

1. per mancato pagamento della quota sociale: il socio che non adempie al versamento della quota entro i termini di cui all'art. 6, manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo;
2. per svolgimento di attività in contrasto con i fini i valori e le attività dell'associazione;
3. per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti;
4. per inosservanza dello statuto o per aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'associazione;
5. in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Costituiscono gravi motivi la tenuta di un contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'associazione, i comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori. I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento, per dimissioni scritte da presentarsi al consiglio direttivo; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

TITOLO III – Quote associative risorse economiche e patrimonio

Art. 9 – Quote associative

Le quote sociali dovute da ciascun socio rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non sono in alcun caso trasmissibili o rimborsabili o rivalutabili. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

Art. 10 – Risorse economiche

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio. Per realizzare le finalità statutarie l'associazione potrà:

- a) acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- b) acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- c) promuovere campagne di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- d) collaborare con qualsiasi cittadino, ente o associazione che voglia perseguire le stesse finalità del presente statuto;
- e) ricercare e accettare contributi da amministrazioni sia pubbliche che private nazionali e sovranazionali, dall'Unione europea e da altri organismi internazionali, da destinarsi allo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività aventi finalità sociali in conformità alle finalità istituzionali del presente statuto;
- f) svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L'associazione, direttamente o attraverso incarichi a terzi, potrà operare alla produzione e vendita di beni e servizi inerenti o collegati l'attività stessa, al fine di costituire fonte economica sussidiaria al raggiungimento dello scopo dell'associazione stessa.

L'associazione favorirà inoltre la raccolta di fondi da contributi provenienti da istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche.

L'associazione potrà esercitare, a norma del art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti, definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà altresì godere di

- a) proventi derivanti dallo svolgimento di attività di vendita di beni e servizi acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali versate annualmente dai soci, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- b) da eventuali contributi volontari degli associati;
- c) da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari e contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità;
- e) dalle quote sociali extra ordinarie degli associati e degli associati sostenitori che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- f) dai fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione accantonati negli anni, impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO IV – Organi dell'associazione e norme di funzionamento

Art. 12 – Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti (qualora nominato);
- e) l'organo di controllo (qualora nominato);

Le cariche sociali sono sempre gratuite, nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi e delle loro funzioni.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica quattro anni e possono sempre essere rieletti.

Art. 13 – L'assemblea

L'Assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea degli associati è convocata a cura del presidente del consiglio direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dev'esser indicata la data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un margine di almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche, previa approvazione del consiglio direttivo, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che sia possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

L'assemblea, nei termini del presente statuto:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- e) delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- h) delibera, con maggioranza qualifica, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o in sua mancanza, dal vicepresidente, e viene nominato un segretario verbalizzante.

Il presidente del consiglio direttivo constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'associazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati, alla data di svolgimento dell'assemblea. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, che non sia componente del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non potrà superare il numero di due.

Art. 14 – L'assemblea ordinaria

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, approvare il bilancio consuntivo e il preventivo, nonché discutere e deliberare sugli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da componenti dell'Assemblea stessa; designare e sostituire organi sociali elettivi.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – L'assemblea straordinaria

L'Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo ne constati l'opportunità con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (ex art. 20, comma 2, del Codice Civile).

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione, tranne che sugli argomenti riguardanti modifiche statutarie straordinarie e lo scioglimento dell'associazione. Per le modifiche statutarie l'assemblea é costituita quando sono presenti i 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza più uno degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 – Il consiglio direttivo

L'assemblea ordinaria elegge il consiglio direttivo, la cui maggioranza degli amministratori è costituita da associati, composto da tre membri, che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Ogni socio può candidarsi alle elezioni degli organi sociali.

Potranno partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, se invitati e senza diritto di voto, esperti e altri soggetti esterni che possano dare il loro contributo alle attività associative, rappresentanti degli organi comunali o di altre organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività affini a quelle dell'Associazione.

Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione sulla scorta delle indicazioni fornitegli dall'assemblea. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del presidente.

Il consiglio direttivo ha facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi. In generale, il consiglio direttivo – per il raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione - ha facoltà di svolgere qualsiasi attività di ordine amministrativo ritenuta opportuna, fatto salvo l'obbligo di rendiconto ai soci, i quali, nei modi previsti dal presente statuto, potranno convocare un'assemblea al fine di esprimere pareri vincolanti sull'attività amministrativa.

Il consiglio direttivo coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del presidente dell'associazione. A ciascuno dei membri del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea dei soci per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga disposto diversamente nei successivi articoli del presente statuto. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tal evento il Presidente o il Vicepresidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso dal presidente e dai consiglieri presenti all'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 – Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del consuntivo;
- c) Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 11;

- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) Attuare le finalità previste dallo Statuto e le indicazioni e le proposte dell'Assemblea dei soci, promuovendo iniziative, manifestazioni, collaborazioni e ogni forma di promozione delle proprie attività;
- f) Nominare il Vicepresidente.

Art. 19 – Il presidente

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo nella sua prima riunione, con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria. Il presidente può aprire e gestire per conto di essa, presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi e può effettuare depositi e prelievi per qualunque importo. Al presidente compete la responsabilità generale dell'organizzazione dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati.

Il presidente, se autorizzato dal consiglio direttivo, può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad un altro componente del consiglio stesso.

Il presidente relaziona all'assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa e operativa. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente dallo stesso designato. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo, che provvederà all'elezione di un nuovo presidente entro 30 giorni.

La carica di presidente dell'Associazione è incompatibile con cariche elettive in pubbliche amministrazioni o partiti e movimenti politici.

Art. 20 – Il segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio direttivo, può essere anche persona non facente parte dello stesso direttivo, purché socio. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo e redige i verbali delle riunioni.

Art. 21 – Collegio dei revisori legali dei conti

Se dell'organo di controllo non esercita il controllo contabile e, solamente, se ricorrono i requisiti previsti dall'Art. 31 del Dlgs. 3 luglio 2017, l'assemblea procede alla nomina dell'organo di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – L'organo di Controllo

La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea degli associati, qualora nominato, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 23 – Responsabilità e assicurazione

L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

TITOLO V – Libri sociali, gestione e bilancio di esercizio

Art. 24 – Libri sociali

I libri sociali dell'associazione sono costituiti:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- e) Libro delle delibere di eventuali organi di controllo qualora nominati.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni

sui documenti visionati. Il libro degli associati e quello dei verbali del consiglio direttivo potranno essere consultati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

Art. 25 – L'esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, si apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 – Disavanzi di gestione

L'eventuale disavanzo di gestione può essere coperto mediante contributi straordinari all'uopo destinati o mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal presente statuto.

Il consiglio direttivo può proporre una raccolta fondi straordinaria, nelle forme che riterrà opportune, destinata in *primis* ai soci, per la copertura di eventuali disavanzi causati da attività decise e approvate dall'assemblea, il cui corso abbia creato delle situazioni economiche negative non sanabili in altre forme.

TITOLO VI – Variazioni statutarie - durata e norme finali

Art. 27 – Variazioni statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata a tale scopo.

Qualunque proposta di modifica all'Atto costitutivo e dello Statuto dovrà essere resa nota per iscritto ai soci 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea per la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21, comma 3, codice civile).

Art. 28 – Scioglimento

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo finanziario del patrimonio dell'Associazione.

Gli oggetti e le attrezzature in uso nell'Associazione o in una delle sue sedi, saranno restituiti ai legittimi proprietari o agli eredi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale. L'Assemblea prevede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 29 - Norme finali

Il presente Statuto può esser integrato da un Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto, nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati, le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 30

Il presente statuto viene approvato dall'Assemblea dei Soci che attualmente costituisce il "Lago- aps".

Il Segretario

Presidente

Modifiche dello statuto approvate il 20 settembre 2022.